Tribunale di UDINE

SEZIONE PENALE – DIBATTIMENTO

Nr. 294/2024

Reg. Sent.

Nr. 2023/000627 RG Dib

Nr. 2020/004721 RGNR

DEPOSITATA

il 07 MAR. 2024

AVVISO DEPOSITO SENT. COMUNICATO A

PG

PM

Imputato

Difensore

Parte Civile

IRREVOCABILE

il

PROPOSTO APP/RICORSO

il

da

COMUNICATO

il

a

ESTRATTO ESECUTIVO

il

TRASMESSO FOGLIO NOTIZIE

il

ATTI ALLA CORTE

il

SCHEDA il

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Paolo Milocco Giudice Monocratico,
alla pubblica udienza del 29/02/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

PASSONI Giacomo
nato il 19/07/1988 a Udine (UD)
residente in Via Arnaldo Piutti 162 - Udine con domicilio eletto presso lo studio del difensore avv. TOSEL Federica in v. Percoto, 15 - Udine

- libero, presente -

Difeso dall' avvocato di fiducia ROSSI Luigi Francesco del foro di Udine
Difeso dall' avvocato di fiducia TOSEL Federica del foro di Udine

IMPUTATO

del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 348 c.p., perché, mediante più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza essere in possesso della speciale abilitazione da parte dello Stato (diploma di Laurea in medicina e chirurgia e iscrizione allo specifico ordine professionale), svolgeva abusivamente la professione medica. In particolare, svolgeva in favore dei pazienti di seguito menzionati le descritte attività riservate per legge ai medici chirurghi: Vidoni Alan: anamnesi, visita con l'utilizzo di un ecografo e diagnosi relativa a dolori a un gomito accusati dal paziente; visita, prescrizione di un

esame radiografico e diagnosi relativa a dolori a un ginocchio accusati dal medesimo paziente;

Polesello Lodovico: visita con l'utilizzo di un ecografo e conseguente diagnosi relativa a un trauma ad una caviglia accusato dal paziente; Bonetti Marina: prescrizione di un'ecografia inguinale e successiva disamina degli esiti di tale accertamento; Chiarandini Silvia: diagnosi relativa a dolori a una spalla accusati dalla paziente; Basso Andrea: prescrizione di esami radiografici, disamina delle radiografie e conseguente diagnosi relativa a dolori alla schiena accusati dal paziente; Danelutti Andrea: prescrizione di una risonanza magnetica , disamina dei relativi esiti e conseguente prescrizione di una terapia farmacologica relativa a dolori a una caviglia accusati dal paziente.

In Udine, il 23.1.2020.

Con l'intervento del P.M. dott.ssa Alessandra D'AVERSA (con delega)

dei difensori ROSSI Luigi Francesco e TOSEL Federica

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il P.M. chiede: sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste
La difesa dell'imputato chiede: sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste

MOTIVAZIONE

Passoni Giacomo ha fatto opposizione al decreto penale che lo condannava alla pena di euro 4.500 di multa per esercizio abusivo della professione medica.

Poichè Passoni Giacomo è un fisioterapista laureato, il processo si incentra sul problema del rapporto fra professione di medico e di fisioterapista.

Il Decreto Ministero Sanità 14 settembre 1994, n. 741 (in GU 9 gennaio 1995, n. 6) recante regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista all'art. 1 stabilisce che il fisioterapista è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.

In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:

-elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;

-pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;

-propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;

-verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

I casi portati dal p.m. all'attenzione di questo giudice e ricostruiti in corso di istruttoria sono i seguenti.

Bonetti Maria (esame udienza 13.7.2023, p. 3 ss), alle prese con un dolore inguinale sentì per telefono il dott. Passoni il quale però era fuori sede e propose una visita al suo ritorno; poiché mancavano ancora 4-5 giorni la paziente chiese se poteva fare qualcosa nel frattempo e l'imputato le "ha suggerito" di fare un'ecografia.

Bonetti Maria si recò autonomamente e senza prescrizione presso una struttura privata per l'ecografia alla regione inguinale sinistra.

Il dott. Passoni sulla base dell'ecografia e del relativo referto in cui il medico radiologo indicava "in corrispondenza della giunzione miotendinea dell'adduttore lungo si mette in evidenza un rimaneggiamento ecostrutturale pseudonodulare, di 3 cm di diametro, riferibile a una distrazione muscolare di 2° grado" (doc. difesa dimessi all'udienza 13.7.2023) predisposte per la paziente una serie di esercizi da fare a casa o in palestra.

Vidoni Alan (esame udienza 12.10.2023, p. 3 ss) aveva dei disturbi che reputava connessi ad una epicondilite al gomito e si rivolse al dott. Passoni che confermò l'autodiagnosi dopo aver utilizzato uno strumento, forse un ecografo (un ecografo come conferma l'imputato in corso di esame).

Poi estese la visita al ginocchio in quanto il Vidoni lamentava un ulteriore fastidio in quella zona; per questo disturbo il dott. Passoni inviò al medico curante consigliando una risonanza magnetica "per valutazione approfondita in sospetta condropatia femoro-rotulea e meniscopatia mediale" (doc. difesa dimessi all'udienza 13.7.2023).

Sebbene il paziente si fosse limitato a lasciare l'appunto del dott. Passoni alla segretaria del medico curante, lo stesso ritenne suo dovere valutare in prima persona il soggetto e solo dopo una ulteriore visita prescrisse con impegnativa la risonanza e, all'esito, una valutazione dello specialista fisiatra.

Basso Andrea (esame udienza 12.10.2023, p. 9 ss) fece su indicazione del dott. Passoni una radiografia in relazione ad un mal di schiena e sulla base del relativo referto il fisioterapista indicò alcuni esercizi di stretching.

Polesello Ludovico si presentò per un dolore alla caviglia; il dott. Passoni con l'uso di un ecografo non rilevò lesioni e per la distorsione operò una fasciatura (esame Alpago udienza 12.10.2023, p. 7 ss).

Danelutti Andrea (esame udienza 12.10.2023, p. 11 ss) fu visitato una volta dal dott. Passoni per un problema alla caviglia; il fisioterapista consiglio una risonanza all'esito della quale il medico radiologo, a cui il paziente si rivolse direttamente senza impegnativa del medico di medicina generale, confermò una diagnosi di edema osseo che l'imputato definì come non di sua competenza inviandolo ad un ortopedico, il quale prescrisse una terapia farmacologica.

Chiarandini Silvia (s.i.t. acquisite all'udienza 1.2.2024 su accordo delle parti) si è recata dal dott. Passoni per dolori alla spalla che dopo una visita furono ricondotti dal fisioterapista a qualche gesto incongruo nel corso di attività in palestra e per cui furono applicate delle strisce adesive per contenere il movimento della spalla.

Va prima di tutto sgomberato il campo in merito all'accusa al dott. Passoni di aver prescritto una terapia farmacologica a Danelutti Andrea.

Si tratta inequivocabilmente dell'accusa di aver esorbitato dalle proprie competenze in quanto la prescrizione di farmaci è sicuramente e assolutamente un atto proprio ed esclusivo della professione medica.

Se non chè, nel caso portato all'esame di questo giudice, questo atto non è stato compiuto dall'odierno imputato, ma dal medico ortopedico a cui il paziente fu inviato dall'imputato (esame Danelutti, udienza 12.10.2023, p. 13).

Il capo di imputazione sembra poi, in varie ipotesi, descrivere la diagnostica a mezzo ecografia, come atto, già di per sé, di esclusiva competenza del medico.

Ma va chiarito che il fisioterapista in quanto professionista sanitario ha una competenza legale ad effettuare sia una visita, sia un'anamnesi, sia una diagnosi (c.d. fisiatrica), non sulla salute in generale o in particolare su una patologia, come il medico, ma limitata alle aree della motricità, della relativa fisiologia e, in caso di patologia, per la conseguente riabilitazione.

L'ecografo è semplicemente uno strumento, privo di invasività, che può supportare l'accuratezza della visita e delle relative conclusioni.

Ciò premesso se si esce dalla fisiologia, la risoluzione di dubbi diagnostici va rimesso al medico per una appropriata definizione.

Questo non significa che il fisioterapista non possa far accomodare nel suo studio e sottoporre a visita fisioterapica una persona "malata" se non inviata dal medico.

Se però il suo intervento presuppone la diagnosi precisa di questa malattia o interferisce con la relativa terapia, il fisioterapista non può procedere senza il coinvolgimento del medico.

Con ciò si esclude che l'accesso al fisioterapista sia sempre e comunque frutto dell'invio da parte del medico, ma anche che il fisioterapista si sostituisca al medico.

In questo senso non va estremizzato il principio affermato in giurisprudenza secondo cui il fisioterapista opera solo sulla base di una "preliminare individuazione del problema clinico e del tipo di risposta riabilitativa necessaria, oltre che della verifica dei risultati" (...) che la normativa statale in materia riabilitativa attribuisce al medico" (Sez. 6, Sentenza n. 29667 del 08/03/2018 Cc. (dep. 02/07/2018) Rv. 273440 – 01, in motivazione § 6); la visita e la diagnosi fisioterapica possono precedere quella medica purchè restino nell'ambito della relativa competenza e non si sostituiscano a valutazioni riservate ai laureati in medicina.

Su questo aspetto va fatta una ulteriore precisazione, significativa per la decisione dei casi qui in esame.

Il fisioterapista, munito di precisa formazione in ambito sanitario, non può esimersi dal mettere la stessa al servizio della équipe complessiva che deve garantire la migliore cura possibile al paziente e proporre quindi al medico, in caso di sospetta patologia, un approfondimento che ritiene opportuno, anche motivando l'indicazione con una certa ipotesi diagnostica che costituisce un'opportuna forma di collaborazione interdisciplinare e che spetterà poi al laureato in medicina vagliare, avallare o disconoscere alla luce delle sue più elevate e specifiche conoscenze professionali.

L'invio al medico con la proposta di alcuni esami (al di là delle più o meno precipue "formule di rispetto" e di adeguamento ad un certo "galateo" nei rapporti fra titolari di ambiti confinanti, aspetti in cui magari l'imputato può aver mancato) è la riprova nei nostri casi che il fisioterapista non si è sostituito al medico, ma ha inteso fornire allo stesso l'ausilio della sua professionalità e specializzazione.

Il codice deontologico della professione del fisioterapista tratta espressamente l'ipotesi e la gestione di "discordi" valutazioni di medico e fisioterapista (art. 13).

L'argomento esposto vale anche quando il paziente si è poi direttamente rivolto ad una struttura privata, senza impegnativa del medico di medicina generale e con richiesta diretta, poiché anche qui è un medico specialista che effettua l'esame, si assume la responsabilità clinica in ordine alla giustificazione della prestazione e al quesito da risolvere, e rilascia, infine, un referto sulla cui base anche il fisioterapista può programmare il suo intervento (e cioè comunque "in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico" come si esprime il decreto Ministero Sanità 14 settembre 1994, n. 741 recante regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista).

Sempre che non si evidenzi una specifica necessità di "passare" per il medico di medicina generale al fine di non privare l'équipe di un apporto più ampio di competenze, situazione che non risulta essere stata delineata e dimostrata con la sufficiente chiarezza dalla pubblica accusa, in relazione agli specifici casi di cui al capo di imputazione.

Ma, in ogni caso, se la supervisione e vigilanza del medico di medicina generale rispetto agli interventi dei vari specialisti è indubbiamente la via maestra nella gestione coordinata di un problema di salute multidisciplinare, la sua mancata attivazione (che peraltro non sempre è possibile, è rimessa anche alla volontà del paziente e comunque può essere promossa anche dal medico specialista), può avere rilievo deontologico o di responsabilità civile, ma non può mai trasformarsi, di per sé, in un esercizio abusivo della professione medica.

Non è, cioè, il mancato coinvolgimento del medico di medicina generale, ma la sostituzione in sue specifiche competenza a costituire il reato di cui all'art. 348 cod. pen.

Nessuno dei nostri casi rientra nella fattispecie, se così ricostruita e intesa, quantomeno per quanto ricostruito nel dibattimento.

Nel senso che in alcuni casi viene il sospetto che nell'interazione con il paziente si sia assunta una posizione "assertiva" sulla individuazione di una patologia, esulando dal corretto chiarimento dei limiti del proprio ruolo: diagnosi, profilassi e cura delle patologie competono infatti solo al medico.

Ma i termini della questione restano troppo vaghi per ipotizzare un esito di condanna.

Il caso che ha alimentato questi sospetti e da cui ha avuto origine l'intero procedimento è quello di Vidoni Alan.

All'udienza del 12 ottobre 2023 è stata raccolta la deposizione del paziente, in cui fin dalle prime battute, attesa la difficoltà di rammentare la vicenda, il p.m. ha fatto uso dello strumento della contestazione dando lettura delle s.i.t. rese ai NAS di Udine il 25 giugno 2020.

PUBBLICO MINISTERO –Sul punto lei aveva dichiarato: "Nel gennaio del 2020" e poi continuava. Conferma quello che aveva detto a giugno del 2020?
TESTIMONE VIDONI – Molto probabilmente sì.
PUBBLICO MINISTERO – Lei aveva dichiarato così: "Il dottor Passoni mi ha visitato il braccio destro, utilizzando anche uno strumento che credo sia un ecografo".
TESTIMONE VIDONI – Non mi ricordo questo. Minimamente.
PUBBLICO MINISTERO – All'epoca aveva dichiarato così. Lei ricorda se all'epoca ricordava meglio?
TESTIMONE VIDONI – No, non me lo ricordo. Ho rimosso, non ho ricordo.
PUBBLICO MINISTERO – Sì... le chiedo: all'epoca è possibile che lei ricordasse meglio quello che era successo?
TESTIMONE VIDONI – Probabile; stiamo parlando di tre anni fa.
PUBBLICO MINISTERO – Sì, sì, l'ha detto pochi mesi dopo il fatto.
TESTIMONE VIDONI – Sì, sì.
PUBBLICO MINISTERO – Quindi mi conferma? Adesso non le viene nemmeno in mente se io gliel'ho contestato?
TESTIMONE VIDONI – Guardi, ho provato a cercare delle carte a casa mia, ma non me lo ricordo proprio.
PUBBLICO MINISTERO – Lei ricorda se vi siete occupati soltanto del gomito e di questa conferma, come dice lei, della diagnosi che si era fatto immagino da solo?
TESTIMONE VIDONI – Sì, la diagnosi me l'ero fatta da solo, parlando così in palestra, eccetera.
PUBBLICO MINISTERO – E il dottor Passoni le ha confermato questa epicondilite?
TESTIMONE VIDONI – Presumo di sì.
PUBBLICO MINISTERO – Presume o sì?
TESTIMONE VIDONI – Sì, presumo di sì. Le ripeto, è successo un sacco di tempo fa.
PUBBLICO MINISTERO – Sempre per aiutarla nella memoria...
TESTIMONE VIDONI – Sì, mi aiuti.
PUBBLICO MINISTERO – ... le contesto che lei dichiarava: "Dandomi una diagnosi di epicondilite". Così aveva dichiarato; conferma?
TESTIMONE VIDONI – Allora sì.

PUBBLICO MINISTERO – Poi, avete parlato anche di qualche altra parte del suo corpo?
TESTIMONE VIDONI – Credo di no. Quello era il problema, quindi non penso di avere avuto altre diagnosi o cose simili.
PUBBLICO MINISTERO – Quando lei è stato sentito aveva dichiarato così: "Visto che ero lì, avendo riferito al dottor Passoni dell'operazione al menisco del ginocchio destro che ogni tanto mi dà qualche fastidio, mi ha visitato anche il ginocchio". Adesso riesce a ricordare qualcosa a riguardo?
TESTIMONE VIDONI – Oddio, sono stato operato al ginocchio tipo 15 anni fa... probabile. Non me lo ricordo.
PUBBLICO MINISTERO – Se lei aveva riferito così ai Carabinieri, è possibile che...
TESTIMONE VIDONI – Molto probabilmente sì.
PUBBLICO MINISTERO – Lei poi ha dichiarato così... se non ricorda nulla, io per aiutarla nella memoria glielo leggo e lei provi a dirmi se riesce a ricordare o almeno se conferma di avere dichiarato il vero: "Mi ha consigliato un esame radiografico, sospettando una condropatia femoro rotulea eccetera, cosa che mi ha messo per iscritto e mi ha consegnato".
TESTIMONE VIDONI – Non ho mai fatto...
PUBBLICO MINISTERO – Lei si ricorda di questa...
TESTIMONE VIDONI – Non ho mai fatto esami al ginocchio, a parte l'operazione di un sacco di anni prima, e non ho mai... Non mi ricordo sta storia qua. E non ho carte a casa. Non le ho tenute, quindi... le ho provate a cercare.
PUBBLICO MINISTERO – Io credo che l'abbiamo noi questa carta, quindi possiamo fargliela vedere. È quella che è stata già esibita la volta scorsa al dottor Celotto. Lei ricorda qualcosa di un dottor Celotto?
TESTIMONE VIDONI – Il dottor Celotto è il mio medico privato... sì, il mio medico.
PUBBLICO MINISTERO – Ma è sempre stato il suo medico di base?
TESTIMONE VIDONI – No, prima era sua madre.
PUBBLICO MINISTERO – Chiarandini.
TESTIMONE VIDONI – Sì, la dottoressa Chiarandini.
PUBBLICO MINISTERO – Lei ricorda se lei si è rivolto al dottor Celotto con questa carta?
TESTIMONE VIDONI – Il dottor Celotto sono minimo quattro anni che io non lo vedo. Ci scriviamo solo email, dal famoso sito (inc.).
PUBBLICO MINISTERO – Evidentemente non sono quattro anni perché lei c'è andato subito dopo la visita, come ci ha dichiarato lui. Quindi lei non ricorda neanche di essere andato...
TESTIMONE VIDONI – Io è dal prima del Covid che non lo vedo. Almeno.
GIUDICE – Poco prima che succedesse la faccenda del Covid; era gennaio 2020 sembrerebbe.
TESTIMONE VIDONI – Io mi ricordo che l'ultima volta che vidi il dottor Celotto, mi pare, stava subentrando a sua madre.
PUBBLICO MINISTERO – Adesso le facciamo vedere questo documento. Lei lo guardi e ci dica se ricorda qualcosa.
DIFESA, AVV. TOSEL – A questo proposito Giudice, io avevo chiesto, scusi se mi inserisco, ma forse è più leggibile, io avevo chiesto la produzione documentale anche perché i miei Consulenti hanno la capitolazione delle domande e su alcuni documenti, però vedo li ho ancora io. Posso depositarli, che ho anche il documento da esibire al signor Vidoni, che è più leggibile di quello...
GIUDICE – Mi pare che ce ne sono già due. Come mai adesso non mi ricordo neanch'io. Avvocato, provi a guardare la seconda copia che è lì.

PUBBLICO MINISTERO – Ora che lo vede le si è chiarita la memoria?
TESTIMONE VIDONI – No. Comunque è il documento, carta canta. Evidentemente me l'ha fatto. Ma io non ho mai fatto un RX o... cos'è che dice qua? Pardon... Sì, non ho fatto ulteriori verifiche alla mia gamba destra.
PUBBLICO MINISTERO – Cioè lei è andato dal suo medico per farsi fare la prescrizione, ma poi non l'ha fatto?
TESTIMONE VIDONI – No.
Quindi ricapitolando, per la condropatia femoro rotulea il fisioterapista ha inviato il quesito al medico di base suggerendo approfondimenti (che poi il medico, dopo autonoma visita, prescrisse, ma che il paziente non eseguì).

Si tratta della famigerata "prescrizione" 23.1.2020 finita nelle mani del dott. Celotto che recita "sig. Alan Vidoni, si consiglia rm ginocchio dx per valutazione approfondita in sospetta condropatia femoro-rotulea e meniscopatia mediale"

Sebbene la formula usata per coinvolgere il medico sia apparsa a quest'ultimo inadeguata o, meglio, dubbia (cfr esame Celotto, udienza 13.7.2023, p. 8-9), l'iter risulta nella sostanza in linea con quanto detto poco sopra in merito alla collaborazione dei vari componenti dell'équipe sanitaria.

Casomai potrebbe farsi questione sulla "diagnosi di epicondilite" che il fisioterapista avrebbe formulato tal quale al paziente.

Però qui, se è doveroso chiedere al professionista sanitario di "pesare" le parole per non ingenerare equivoci nel paziente sugli atti riservati in esclusiva al medico, non meno accurato deve essere, nella sede giudiziaria, l'accertamento dei termini effettivamente utilizzati.

Senza dimenticare, come già richiamato in precedenza, che, anche nell'ambito di intervento riservato al fisioterapista, si parla di "diagnosi", nel senso dell'indagine preliminare per una valutazione funzionale e sull'avvio (o meno) di un programma ad es. riabilitativo (cfr consulente della difesa, dott. Salina, udienza 1.2.2024, p. 7 ss).

E, infine, non mancando di considerare che solo una solida prova che il fisioterapista abbia barattato una propria "diagnosi" per una diagnosi di una patologia di tipo medico può permettere una condanna, altrimenti dovendosi fare uso del principio per cui "il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile" (art. 530 comma 2 cod. proc. pen.).

E nel nostro caso i precisi termini in cui sarebbe stata formulata questa "diagnosi" e la sua finalità non sono assolutamente chiari.

Può essere opportuno riportare, isolatamente, il passaggio della deposizione relativo a questo punto.

PUBBLICO MINISTERO – Lei ricorda se vi siete occupati soltanto del gomito e di questa conferma, come dice lei, della diagnosi che si era fatto immagino da solo?
TESTIMONE VIDONI – Sì, la diagnosi me l'ero fatta da solo, parlando così in palestra, eccetera.
PUBBLICO MINISTERO – E il dottor Passoni le ha confermato questa epicondilite?
TESTIMONE VIDONI – Presumo di sì.
PUBBLICO MINISTERO – Presume o sì?
TESTIMONE VIDONI – Sì, presumo di sì. Le ripeto, è successo un sacco di tempo fa.

PUBBLICO MINISTERO – Sempre per aiutarla nella memoria...
TESTIMONE VIDONI – Sì, mi aiuti.
PUBBLICO MINISTERO – ... le contesto che lei dichiarava: "Dandomi una diagnosi di epicondilite". Così aveva dichiarato; conferma?
TESTIMONE VIDONI – Allora sì.
All'evidenza i termini, salvo ancorarsi fideisticamente al vocabolo riportato nel verbale di sommarie informazioni testimoniali, sono alquanto fumosi.

Si tratta alla fin fine di una "etichetta" non meglio circostanziabile, o al più di una generica conferma del fisioterapista sull'idea del paziente in ordine all'origine del disturbo.

E se anche questa conferma fosse stata espressa come "diagnosi" o con altro termine equivalente, resterebbe incerto e dubbio il senso e la finalità di questa "sgrammaticatura", posto che l'idea che si mirasse a scavalcare le competenze mediche pare smentita dal coevo trattamento del problema al ginocchio per cui vi fu l'invio al medico curante.

P.Q.M.

Il Tribunale di Udine in composizione monocratica

V. l'art. 530 cod. proc. pen.

assolve

Passoni Giacomo dal reato ascritto perché il fatto non sussiste

Motivazione riservata nel termine di legge (giorni 15)

Udine 29.2.2024

Il giudice

dott. Paolo Miloceo

Depositato in cancelleria addì 07 MAR. 2024

L'ADDETTO UFF.
Dott.ssa Simone Simonino

Applicate sull'originale
marche per € 2,96